

Roma, 24 marzo 2020

Circolare n. 86/2020

Oggetto: Calamità naturali – Codice della Strada – Attività rese dagli Uffici della Motorizzazione Civile – Proroghe, sospensioni e attività indifferibili – Circolare MIT n. 1735 del 23.3.2020.

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dei Trasporti ha chiarito gli effetti che le norme adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus hanno prodotto sull'attività degli Uffici della Motorizzazione Civile.

Come è noto, il DL *Cura Italia* (DL n.18/2020) ha previsto il rinvio al 31 ottobre 2020 delle revisioni veicoli che scadono entro il 31 luglio (art.92 c.4), la sospensione tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data (art.103 c.1) nonché la proroga di validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (art.103 c.2).

Pertanto si illustrano di seguito i procedimenti sospesi, le proroghe dei termini relativi a determinate documentazioni nonché le attività indifferibili.

Rinvio delle revisioni (art.92 c.4) – I veicoli di qualunque categoria che entro il 31 luglio 2020 devono essere soggetti a revisione (o a visita e prova, cioè nei casi di accertamento delle prescrizioni tecniche e delle caratteristiche costruttive nonché per le eventuali modifiche apportate alle suddette caratteristiche costruttive o funzionali) possono circolare fino al 31 ottobre 2020, anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" ma a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate durante la prima procedura. Fino al medesimo termine sono prorogate le operazioni inerenti le scadenze del cd "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR nonché la sostituzione dei serbatoi GPL aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020.

Sospensione dei procedimenti amministrativi (art.103 c.1) – Ferma restando l'adozione di ogni misura necessaria per concludere i procedimenti sospesi tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 2020, con priorità per quelli considerati urgenti, i procedimenti possono essere conclusi anche successivamente al 15 aprile 2020 (tenuto conto della situazione organizzativa di ciascun ufficio e dell'emergenza sanitaria).

Proroga atti (art.103 c.2) – Ferma restando la proroga fino al 30 giugno 2020 delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (ADR) con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, la proroga al 15 giugno 2020 degli atti in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 è applicabile agli estratti della carta di circolazione, alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, ai fogli di via, alle autorizzazioni alla circolazione di prova nonché alla validità dell'autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne e alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Attività indifferibili – Tra le attività indifferibili si segnalano: visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci; visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale; autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN); rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie; compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato); Modello CEMT, Annex 6 dove si annota la proroga della scadenza della revisione in Italia.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta *circ.ri conf.li nn.* [71/2020](#) e [64/2020](#)
[Allegato uno](#)
Gr/gr